

A. , rappresentato e difeso dall'avv.to , domiciliato in cancelleria

F. , rappresentato e difeso dall'avv.to , domiciliato in cancelleria

Gaetano , rappresentato e difeso dall'avv.to , domiciliato in cancelleria

Credit Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avv.to , domiciliato in cancelleria

=RESISTENTI=

ORDINANZA

1.- Con ricorso depositato il 13 novembre 2007 P.A.S.L. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 25 settembre 2007, comunicata il 29 ottobre 2007, resa nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1056/2007 R.G.Es.Mob., di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione da essa proposta unitamente all'opposizione del 18 giugno 2007.

2.- La prelitinante eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla difesa dei resistenti costituiti, è destituita di fondamento.

È ben vero, come sostenuto dalla difesa dei resistenti, che in tema di esecuzione mobiliare, la tutela cognitoria data dall'opposizione all'esecuzione e la connessa tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo sono esperibili sino a quando il processo esecutivo non si chiuda, il che, nell'espropriazione forzata di crediti, avviene con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione -atto suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per vizi suoi propri, restando escluso che il debitore, il quale non si sia tempestivamente avvalso dello specifico mezzo dell'opposizione all'esecuzione, possa far valere il suo diritto con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi-.

IL CASO.it

Tuttavia, non può non osservarsi come, nel caso di specie, il reclamo risulta proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo per opposizione all'esecuzione



tempestivamente formulata (già in data alla -prima- udienza del 19 giugno 2007), di seguito alla quale il detto giudice ha, con il medesimo provvedimento, provveduto all'assegnazione delle somme pignorate presso il terzo. Sebbene, poi, il procedimento esecutivo abbia avuto, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, ulteriore prosecuzione non può ritenersi il debitore privato della facoltà processuale di proporre reclamo, ex art. 624, 2° comma, c.p.c.

3.- Il primo motivo di reclamo, pertinente l'incompetenza per territorio del giudice dell'esecuzione, è fondato.

IL CASO.it

È ben noto, invero, che in materia di espropriazione forzata di crediti la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore -artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.- comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. In ipotesi quali quella di specie, poi, nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare: ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso soggetti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma del richiamato art. 26 c.p.c. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito (v. Cass. 6 aprile 2006 n. 8112 e 11 dicembre 2000 n. 15579, nonché e Cass. ord. n. 8920 del 19 giugno 2002; la giurisprudenza richiamata dalla difesa dei resistenti -Cass. n. 7037 del 2004 e n. 9978 del 2000- è relativa a fattispecie -ben diversa da quella che ci occupa- relativa alla relativa alla notifica di un ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, con la ritenuta equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, dovendosi intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo



A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.

deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente).

IL CASO.it

Nel caso in esame, è documentato che la Banca _____ s.p.a., tesoriere della debitrice A.S.L. _____, ha sede legale in Napoli, mentre la filiale del medesimo istituto di credito presso la quale è acceso il conto corrente di tesoreria -laddove, quindi, la banca è tenuta ai pagamenti- è quella di Nocera Inferiore (v. la documentazione affollata ai nn. 4 e 5 della produzione di parte reclamante, proveniente dalla banca medesima, e, in particolare, il contratto di tesoreria), con conseguente manifesta fondatezza -nei limiti propri della cognizione sommaria propri di questa fase processuale- del motivo di opposizione proposto.


In special modo, l'accentramento della gestione della tesoreria dell'A.S.L. presso la Direzione Generale della Banca in Avellino (pure attestata dalla banca medesima) non inficia il dato contrattuale, secondo il quale la sede della tesoreria che ha in carico il rapporto da dichiarare è la filiale di Nocera Inferiore dell'Istituto di credito. Pertanto, le circostanze che la banca, quale terzo pignorato, abbia predisposto in Avellino una dichiarazione scritta depositata agli atti della procedura esecutiva e che i bonifici della banca risultino essere stati materialmente predisposti presso la detta direzione generale in Avellino non tolgono rilevanza al dato contrattuale, apparendo mera conseguenza dell'organizzazione interna alla banca, del tutto indifferente ai fini che ci occupano.

Va appena osservato, infine, che i precedenti giurisprudenziali (anche dello stesso giudice) non hanno efficacia vincolante ai fini della decisione del presente reclamo [per altro, essi risultano emessi in procedimenti di diverso oggetto e, all'evidenza, su presupposti e materiale probatorio differenti].

3.- Sussistono, pertanto, le condizioni per la sospensione della procedura esecutiva, in riforma dell'ordinanza reclamata.

IL CASO.it

Va, infine, assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, ai sensi degli artt. 624 e 616 c.p.c..



A handwritten signature.

Spese al definitivo.

IL CASO.it

P.Q.M.

in totale riforma dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 25 settembre 2007,
sospende la procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n. 1086/2007
R.G.Es.M., fissando il termine perentorio del 15 giugno 2008 per l'introduzione
del giudizio di merito nel rispetto delle forme di rito. Spese al definitivo.

Si comunichi.

Avellino, 8 maggio 2008.

Il giudice rel. est.

Il Presidente

Il Cancelliere

2008
Pubblicato il 2008
2008

Il Cancelliere

F.A.
20-5-08

